

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 5 gennaio 2018****relativa alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* della domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio****Haut-Montravel (DOP)**

(2018/C 4/04)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 97, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La Francia ha presentato una domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Haut-Montravel» a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) La Commissione ha esaminato la domanda e accertato che sono rispettate le condizioni di cui agli articoli da 93 a 96, all'articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Al fine di consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione conformemente all'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Haut-Montravel» dovrebbe essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

DECIDE:

Articolo unico

La domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Haut-Montravel» (DOP) a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 figura nell'allegato della presente decisione.

A norma dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 il diritto di opporsi alla modifica del disciplinare di cui al primo comma del presente articolo è previsto nei due mesi successivi alla data di pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2018

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

ALLEGATO

«HAUT-MONTRAVEL»

PDO-FR-A0152-AM01

Data di presentazione della domanda: 15 settembre 2014

DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE

1. Norme applicabili alla modifica

Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore

2. Descrizione e motivi della modifica**2.1. Zona geografica di produzione**

La zona geografica di produzione descritta al capitolo 1, sezione IV, del disciplinare, è estesa al territorio di otto comuni, ossia Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien. Questi comuni, ugualmente ubicati nella zona di produzione della DOP «Côtes de Montravel», presentano caratteristiche pedoclimatiche identiche a quelle della zona di produzione inizialmente delimitata per la DOP «Haut-Montravel» e un vitigno analogo. La modifica in questione va di pari passo con un'evoluzione delle condizioni di produzione al fine di ribadire il carattere liquoroso dei vini bianchi della DOP «Haut-Montravel».

Le presenti modifiche sono allineate su quelle apportate parallelamente al disciplinare della DOP «Côtes de Montravel». Le zone geografiche delle due DOP vengono ora a coincidere ma per prodotti differenziati: i vini recanti la DOP «Côtes de Montravel» sono vini bianchi amabili, il che consente di chiarire l'offerta.

Poiché i comuni aggiunti alla zona geografica erano situati in precedenza nella zona di immediata prossimità, quest'ultima è modificata di conseguenza al fine di sopprimerli (capitolo I, sezione IV, punto 3, del disciplinare).

Al capitolo 1, sezione IV, punto 2, è aggiunta la data di approvazione da parte dell'autorità nazionale competente della modifica della superficie parcellare delimitata all'interno della zona geografica di produzione ridefinita. Questo punto non incide sul documento unico.

2.2. Legame con l'origine

Il legame con la zona di origine che figura alla sezione X del disciplinare è modificato coerentemente con le modifiche apportate allo stesso.

Il riepilogo del legame di cui al punto 7 del documento unico è stato rivisto di conseguenza, in linea con il numero massimo di caratteri imposti dal sistema e-Ambrosia.

2.3. Modifiche redazionali

— Al capitolo 1, sezione VI, lettera b), il termine «franche» è sostituito dal termine «fruttifere»: si tratta di un miglioramento redazionale che non incide sul senso del testo iniziale.

Il documento unico è modificato in questo punto: l'espressione «dieci gemme franche» è sostituita da «dieci gemme fruttifere».

— Al capitolo 1, sezione XI, relativo alle misure transitorie, il punto 2 «Norme analitiche - titolo alcolometrico volumico totale» è soppresso, poiché tale disposizione era applicabile solo fino alla vendemmia 2011 inclusa.

Si tratta di un aggiornamento redazionale che non incide sul documento unico.

2.4. Rese

— Al capitolo 1, sezione VIII, punto 1, del disciplinare sono modificate le disposizioni relative alle rese: la resa è abbassata a 25 hl/ha anziché 50 hl/ha e la resa limite a 30 hl/ha anziché 60 hl/ha.

Il punto 5, lettera b), del documento unico è modificato di conseguenza.

— Al capitolo 1, sezione VI, punto 1, lettera d), del disciplinare, il carico massimo medio per parcella è modificato per passare da 8 000 kg/ha a 7 000 kg/ha, in linea con la modifica delle rese.

Questa modifica non incide sul documento unico.

- Alla sezione VIII del disciplinare è aggiunto il punto 4, che dispone che su una stessa superficie vitata determinata è possibile beneficiare sia della denominazione di origine controllata «Haut-Montravel» che della denominazione di origine controllata «Côtes de Montravel».

In tal caso, il quantitativo dichiarato per la denominazione di origine controllata «Côtes de Montravel» non deve essere superiore alla differenza fra la resa annua autorizzata per la denominazione di origine controllata «Côtes de Montravel», e il quantitativo dichiarato per la denominazione di origine controllata «Haut-Montravel», ponderato per un coefficiente k , uguale al quoziente della resa annua autorizzata della denominazione di origine controllata «Côtes de Montravel» sulla resa annua autorizzata della denominazione di origine controllata «Haut-Montravel».

Questa modifica non incide sul documento unico.

Le modifiche delle condizioni di produzione sono riconducibili all'intento di identificare meglio il vino «Haut-Montravel» come vino dolce, di tipo liquoroso, proveniente da uve stramature raccolte a mano mediante selezioni successive.

2.5. *Maturità delle uve e norme analitiche*

- Al capitolo 1, sezione VII, punto 1, del disciplinare, le disposizioni relative al raccolto sono modificate per precisare che le uve sono vendemmiate al momento in cui giungono alla sovraturazione, con o senza azione della muffa nobile.
- Viene inoltre aggiunto che le uve sono vendemmiate manualmente mediante selezioni successive.
- Al capitolo 1, sezione VII, punto 2, del disciplinare le disposizioni relative alla maturità delle uve sono rivedute al rialzo: il tenore zuccherino delle uve, il titolo alcolometrico volumico naturale e quello effettivo minimo sono adeguati, passando rispettivamente da 198 g/l a 255 g/l, da 12,5 % a 17 % e da 10,5 % a 12 %.
- Il punto 3 del documento unico è modificato per quanto concerne il titolo alcolometrico effettivo minimo e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
- Al capitolo 1, sezione IX, lettera b), relativo alle norme analitiche, il tenore di zuccheri fermentabili passa da 25-51 g/l a 85 g/l.
- A titolo di deroga, viene inoltre aggiunto che prima del condizionamento (vini sfusi) i vini presentano un tenore di acidità volatile stabilito con decreto interministeriale del ministro del Consumo e del ministro dell'Agricoltura.

Le modifiche delle condizioni di produzione sono riconducibili all'intento di identificare meglio il vino «Haut-Montravel» come vino dolce, di tipo liquoroso, proveniente da uve stramature raccolte a mano mediante selezioni successive.

2.6. *Tipi di vitigno e miscelazione*

- Al capitolo 1, sezione V, punto 2, relativo alle norme di proporzione dello sfruttamento dei diversi vitigni, è aggiunta la frase: «la proporzione del vitigno *Sémillon B* è uguale o superiore al 50 % delle viti messe a dimora». Questo vitigno, ampiamente maggioritario nella zona di produzione, presenta una notevole attitudine alla sovraturazione nel clima oceanico di cui beneficia tale zona.

Questa modifica non incide sul documento unico.

- Al capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera a), le disposizioni relative alla miscelazione dei vitigni sono rivedute per precisare che la proporzione minima del vitigno *Sémillon B* è uguale o superiore al 50 %.

Questa modifica non incide sul documento unico.

Queste modifiche rispondono a esigenze di caratterizzazione dei vini DOP «Haut Montravel» e di affermazione del carattere liquoroso di questa produzione.

2.7. *Pratiche enologiche*

Al capitolo 1, sezione IX, punto 1, lettera c), relativo alle pratiche enologiche, è ora vietato ricorrere all'arricchimento dei vini DOP «Haut-Montravel».

Il punto 4 «Pratiche vitivinicole» del documento unico è modificato di conseguenza.

2.8. Immissione sul mercato dei vini destinati al consumatore

Al capitolo 1, sezione IX, punto 4, del disciplinare è introdotta una durata di affinamento (estensione del periodo di affinamento): i vini destinati al consumatore sono immessi in commercio solo a partire dal 1° settembre dell'anno che segue la vendemmia.

Le modifiche delle condizioni di produzione sono riconducibili all'intento di identificare meglio il vino «Haut-Montravel» come vino dolce, di tipo liquoroso, proveniente da uve stramature raccolte a mano mediante selezioni successive.

Questa modifica non incide sul documento unico.

2.9. Controllo

Descrizione e motivi

Al capitolo II del disciplinare la sezione I, relativa agli obblighi di dichiarazione, è modificata.

La data di deposito della dichiarazione di rinuncia a produrre è modificata per essere stabilita prima dell'inizio della vendemmia.

La dichiarazione di riclassificazione è soppressa.

Al capitolo II del disciplinare la sezione II, relativa alla tenuta dei registri, è modificata al fine di aggiungere un obbligo di registrazione dell'apporto giornaliero destinato a ottenere informazioni sui riferimenti catastali delle parcelle vendemmiate, sulla data, sul volume raccolto e sul tenore di zucchero dei lotti.

La tabella dei punti principali da controllare di cui al capitolo III, sezione I, del disciplinare è completata al fine di aggiungere un controllo delle vendemmie manuali per selezioni successive.

Tali modifiche aventi per unico oggetto il controllo stabilito dal disciplinare non incidono sul documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1. Denominazione(i)

Haut-Montravel

2. Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3. Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

4. Descrizione del vino/dei vini

Si tratta di vini bianchi fini e soavi a elevata concentrazione, il cui carattere «dolce» si afferma quando le uve sono colpite dalla muffa nobile (azione della *Botrytis cinerea*) e che presentano un'eccellente predisposizione all'invecchiamento. Molto ricchi di zuccheri fermentabili (tenore > 85 g/l) e dal gusto in bocca alquanto pieno, questi vini bianchi dolci presentano aromi di frutta in composta o candita, talvolta con note di miele.

Nessun arricchimento. TAVNM = 17 %.

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % del volume): 12 %.

A titolo di deroga, prima del condizionamento i vini presentano un tenore di acidità volatile stabilito con decreto interministeriale del ministro del Consumo e del ministro dell'Agricoltura.

5. Pratiche vitivinicole

a. Pratiche enologiche essenziali

Pratica enologica specifica

È vietata qualsiasi pratica di arricchimento.

È vietato qualsiasi trattamento termico della vendemmia con ricorso a una temperatura inferiore a -5 °C e qualsiasi utilizzo di tunnel o camera di passificazione. Sono vietati l'uso di pezzi di legno e l'aggiunta di tannini. Oltre alle predette disposizioni, in materia di pratiche enologiche, i vini devono rispettare gli obblighi previsti a livello dell'UE e nel codice rurale.

Pratica colturale

I vigneti presentano una densità massima di impianto di 5 000 ceppi per ettaro.

La distanza tra i filari non può essere superiore a 2 metri e la distanza fra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,80 metri.

Le vigne sono potate secondo le seguenti tecniche: potatura Guyot, a sperone in cordone di Royat o potatura corta.

Ogni ceppo porta al massimo dieci gemme fruttifere. È vietata l'irrigazione.

b. Rese massime

30 ettolitri per ettaro

6. Zona delimitata

La vendemmia, la vinificazione e l'elaborazione dei vini hanno luogo sul territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Dordogne: Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien e Vélines.

7. Uve da vino principali

Muscadelle B

Sémillon B

Sauvignon gris G

Sauvignon B

8. Descrizione del legame/dei legami

La zona geografica della denominazione di origine controllata «Haut-Montravel» è inclusa nella zona geografica della denominazione di origine controllata «Montravel». Delimitata a sud dalla valle della Dordogne e a nord dalla foresta del Landais, essa è ubicata nella porzione occidentale del dipartimento della Dordogne e copre il territorio di 13 comuni.

Sotto il profilo geomorfologico la zona geografica di «Haut-Montravel» costituisce un territorio unico nel Bergeracois con un rilievo tabulare abbastanza stretto, incorniciato dalle valli di La Lidoire e della Dordogne.

Selezionata accuratamente per ottenere una qualità ottimale delle uve, la superficie parcellare delimitata è principalmente costituita da parcelle argillo-calcaree ben drenate sull'altopiano e sui versanti esposti in pieno sud. Queste parcelle vitate presentano inoltre suoli magri e dilavati con tuttavia un tenore di argilla sufficiente per non temere gli effetti della siccità estiva.

Questa delimitazione impone una gestione rigorosa delle modalità di conduzione, che si traduce in una densità minima di impianto di 5 000 ceppi per ettaro e in un peso modesto del raccolto per ceppo. Tale gestione rigorosa garantisce una maturità sufficiente e precoce delle uve per consentire una buona concentrazione di queste e, più particolarmente, per i vitigni locali della regione quali la Muscadelle B, il Sauvignon B, il Sauvignon gris G, accessoriamente l'Ondenc B, ma soprattutto il vitigno Sémillon B, spesso maggioritario, che possiede un'eccellente predisposizione alla sovraturazione nel clima oceanico.

La concentrazione delle uve deve essere ottenuta naturalmente e sono vietate le tecniche di concentrazione mediante il freddo o i tunnel di passificazione. Analogamente, al fine di preservare le uve prima della spremitura, è vietato qualsiasi ricorso ai torchi continui o alle benne a svuotamento automatico dotate di pompa rotativa.

D'altra parte, le condizioni climatiche peculiari della valle della Dordogne e del massiccio forestale del Landais favoriscono in autunno l'apparizione di brume mattinali seguite da pomeriggi soleggiate. Quando sono riunite queste condizioni, i vignaioli raccolgono, mediante selezioni successive, uve stramature molto ricche di zuccheri colpite da muffa nobile per azione della *Botrytis cinerea*. I vini così ottenuti sono vini bianchi fini e soavi, a elevata concentrazione, che presentano un tenore di zuccheri fermentabili superiore a 85 g/l e un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 14,5 % senza ricorrere all'arricchimento. Questi vini dal carattere «dolce» presentano una certa pienezza in bocca, aromi di frutta in composta o candita, talvolta con note di miele, a dimostrazione della gamma di potenzialità di questo territorio, e posseggono un'eccellente predisposizione all'invecchiamento.

Le competenze dei vignaioli si traducono infine in una tradizione antica di vinificazione di vini con zuccheri residui e di conservazione di questi vini, che erano talvolta consumati molto lontano dalla loro terra d'origine (Europa settentrionale, in particolare).

Prima della comparsa della fillossera la storia non si sofferma sui vini di «Haut-Montravel» e fa riferimento solo ai vini di «Montravel» in generale, senza precisare se si tratti di vini secchi o di vini contenenti zuccheri fermentabili.

Nel 1903 Edouard FERET compila un inventario completo della viticoltura del Bergeracois, nell'opera «Bergerac et ses vins» («Bergerac e i suoi vini»), osservando che: «Nei comuni di Fougueyrolles, Nastringues, Saint-Antoine-de-Breuilh (fra gli altri), i migliori vini d'annata rivaleggiano con i vini di Sainte-Foy. Essi posseggono notevole finezza, amabilità, dolcezza e sovente un *bouquet* gradevole.»

Con una produzione riservata commercializzata esclusivamente in bottiglia, i vignaioli dimostrano nel tempo di padroneggiare perfettamente la conduzione del loro vigneto e le tecniche di vinificazione per ottenere, nonostante l'alea del clima, vini bianchi dolci di elevata qualità.

In occasioni di numerose manifestazioni agricole a carattere locale, il termine «Montravel» è sempre più messo in luce onde affermare la notorietà di questo particolare territorio del Bergeracois.

9. **Ulteriori condizioni essenziali**

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni:

- dipartimento della Dordogne: Bergerac, Le Fleix, Monfaucon, Saint-Laurent-des-Vignes;
- dipartimento della Gironde: Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire e Saint-Emilion.

Norme in materia di etichettatura

Quadro normativo

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata «Haut-Montravel» può precisare l'unità geografica più ampia «Sud-Ouest». Questa unità geografica ampliata può altresì figurare su qualsiasi prospetto e recipiente. Le dimensioni dei caratteri di questa unità geografica ampliata non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-c142e23c-3854-4c0e-bdb3-97c3b983b620
